

BELGIO

Codice Penale

Titolo VII. Dei reati e dei delitti contro l'ordine familiare e la moralità pubblica.

Capitolo I

Aborto

Art. 348.- Chi, con alimenti bevande, farmaci, violenze od ogni altro mezzo, avrà, intenzionalmente, fatto abortire una donna non consenziente, sarà punito con la reclusione.

Se i mezzi impiegati non avranno prodotto il loro effetto, sarà applicato l'art. 52.

349. - Se l'aborto è stato causato da violenza esercitata volontariamente ma senza l'intenzione di causarlo, il colpevole sarà punito con il carcere da 3 mesi a 2 anni e con un'ammenda da 26 franchi a 300 franchi.

Se le violenze sono state commesse premeditatamente o con cognizione dello stato della donna, il carcere sarà da 6 mesi a 3 anni e l'ammenda da 50 a 500 franchi.

350.- Chi, con alimenti, bevande, farmaci, o ogni altro mezzo, avrà fatto abortire una donna consenziente, sarà condannato alla pena del carcere da 2 anni a 5 anni, e ad un'ammenda da 100 franchi a 500 franchi. (Giurisprudenza).

351.- La donna che volontariamente si sarà sottoposta ad un intervento abortivo, sarà punita con il carcere da 2 a 5 anni e un'ammenda da 100 a 500 franchi.

352.- Se i mezzi impiegati allo scopo di far abortire la donna, ne avranno causato la morte, colui il quale li avrà somministrati o indicati a quel o scopo, sarà condannato alla reclusione, se la donna ha consentito all'aborto, e ai lavori forzati da 10 a 15 anni, se essa non vi ha acconsentito.

399.- Nei casi previsti dagli artt. 348, 350, 352, se il colpevole è medico, chirurgo, ostetrico, levatrice, ufficiale di sanità o farmacista, le pene rispettivamente previste da questi articoli saranno sostituite con la reclusione, i lavori forzati da 10 a 15 anni o da 15 a 20 anni, a seconda che si tratti del carcere, della reclusione dei lavori forzati da 10 a 15 anni.

Codice Penale

Capitolo VII

Pubblici oltraggi al buon costume

Art. 363.-

...  
(Chiunque avrà esposto, venduto o distribuito, scritti stampati o no o usato altro mezzo di pubblicità, che prevedano l'impiego di qualsiasi mezzo per fare abortire una donna, o avrà fornito delle indicazioni sulla maniera di procurarseli o di servirsene, o avrà fatto conoscere, allo scopo di raccomandarle, le persone che li applicano.

Chiunque avrà esposto, venduto distribuito fabbricato o fatto fabbricare, fatto importare, fatto trasportare, consegnato ad un agente di trasporto o di distribuzione, annunciato da un qualsiasi mezzo di pubblicità, le droghe o strumenti particolarmente destinati a far abortire una donna o presentati come tali.

Chiunque avrà esposto o distribuito degli oggetti particolarmente destinati a impedire la concezione o avrà fatto pubblicità per favorirne la vendita.

Chiunque avrà, a scopo di lucro, favorito le altrui tendenze criminali, esponendo, vendendo o distribuendo degli scritti stampati o no, che divulghino dei mezzi per impedire la concezione, consigliandone l'impiego o fornendo delle indicazioni sulla maniera di procurarseli o di servirsene.

Chiunque avrà, a scopo commerciale o di distribuzione, fabbricato, fatto fabbricare, fatto importare fatto trasportare, consegnato ad un agente di trasporto o di distribuzione, annunciato con un qualsiasi mezzo pubblicitario gli scritti previsti ai capi-versi precedenti.)

(Legge 20 giugno 1923 art.1).

Art. 384 (Legge 14 giugno 1926, art. 2)

Nei casi previsti dall'articolo precedente, l'autore dello scritto del disegno dell'immagine o dell'oggetto, sarà punito con la pena del carcere da 1 mese ad un anno e con un'ammenda da 50 franchi a mille franchi .

...

Art. 386.- (Legge 28 luglio 1962 , art. 2 - se i reati previsti all'art. 383 sono stati commessi contro minori, la pena del carcere sarà da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 1000 franchi a 5000 franchi ...)

...

Art. 386 ter. (Legge 28 luglio 1962 art. 3 - nei casi previsti al presente capitolo, i colpevoli potranno inoltre essere condannati all'interdizione dei diritti indicati ai N.1, 3, 4, 5, dell'art.31. Nei casi di condanna in applicazione degli artt. 386, capoverso I, o art. 386 bis e se l'infrazione è stata commessa nell'espletamento del commercio di librerie, di libri usati o di prodotti fotografici o di un'impresa di spettacoli, potrà essere ordinata la chiusura del locale per una durata da uno a tre mesi.

In caso di seconda condanna del capo di uno dei fatti previsti al capoverso precedente, commesso nel periodo di 3 anni a partire dalla prima condanna, la chiusura potrà essere ordinata per una durata da 3 a 6 mesi .

Legge del 20 giugno 1923 che modifica gli artt. 383 e 384 del C.p. e reprime la provocazione all'aborto e la propaganda anticoncezionale.

Art. 1 (...)

Disposizione modificativa.

2. Ogni cittadino belga che, oltre il caso previsto dall'art. 7 della legge del 17 aprile 1878, avrà commesso fuori del territorio del Regno uno dei delitti previsti dagli artt. 383 e 384 del C.p., potrà, se è trovato in Belgio, essere perseguito, su querela del cittadino straniero offeso o della sua famiglia, o su avviso ufficiale fornito all'autorità belga dall'autorità del paese dove il reato è stato commesso.

AUSTRIA

Le disposizioni del nuovo codice penale, approvato nel 1974 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1975, consentono l'interruzione della gravidanza fino alla 12<sup>a</sup> settimana qualora sussista pericolo per la salute fisica o psichica della donna ovvero che il bambino possa essere gravemente menomato. L'aborto è inoltre consentito se la gestante è minorenni.

Le spese relative all'interruzione della gravidanza non sono soggette al rimborso da parte della previdenza sociale.

LEGGE FEDERALE

23 gennaio 1974

CODICE PENALE

---

Omissis

---

Parte II

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

1. Interruzione della gravidanza

articolo 96

(1) Chi, con il consenso della gestante, interrompe la gravidanza, è punito con la reclusione fino ad un anno; se il reato è commesso come attività abituale si applica la reclusione fino a tre anni.

(2) Se l'autore diretto non è un medico, si applica la reclusione fino a tre anni; se il reato è commesso come attività abituale o se esso ha come conseguenza la morte della gestante, si appli

ca la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.

(3) La donna che provoca personalmente l'interruzione della propria gravidanza o la fa provocare da altri, è punita con la reclusione fino ad un anno.

2. Non punibilità dell'interruzione  
della gravidanza

articolo 97

(1) Il fatto previsto dall'articolo 96 non è punibile:

1. se l'interruzione della gravidanza viene praticata da un medico entro i primi tre mesi dal suo inizio, previa consultazione medica;
2. se l'interruzione della gravidanza è necessaria per eliminare un grave pericolo, non altrimenti evitabile, per la vita o un grave pregiudizio per la salute fisi-

ca o psichica della gestante, o se sussiste un grave pericolo che il bambino possa essere gravemente menomato psicamente<sup>di</sup> o fisicamente, o se la gestante all'epoca della gravidanza è minorenni, e se in tutti questi casi l'interruzione è praticata da un medico, oppure

3. se l'interruzione della gravidanza viene praticata per salvare la gestante da un pericolo di vita diretto, non altrimenti evitabile, in presenza di circostanze in base alle quali non è possibile avere tempestivamente l'assistenza medica.

(2) Il medico non è tenuto a praticare l'interruzione della gravidanza o a collaborare ad essa, a meno che l'interruzione sia necessaria senza indugio per salvare la gestante da un pericolo di vita che incombe direttamente, non altrimenti evitabile. Questa norma si applica

anche nei confronti di coloro che svolgono la loro attività nel servizio specialistico di assistenza sanitaria, nel servizio tecnico-medico o nel servizio ausiliare di sanità.

(3) Nessuno può, per aver praticato una interruzione della gravidanza non punibile o per avervi partecipato, o per essersi rifiutato di praticare una interruzione della gravidanza di questo tipo o di parteciparvi, essere pregiudicato in qualsiasi forma.

### 3. Interruzione della gravidanza

senza il consenso della gestante

articolo 98

(1) Chi, senza il consenso della gestante, interrompe la sua gravidanza, è punito con la reclusione fino a tre anni; se il fatto ha come conseguenza la morte della gestante, si applica la reclusione da sei mesi a cinque anni.

(2) L'autore non deve essere punito

in conformità del comma I, se l'interruzione della gravidanza viene praticata per salvare la gestante da un pericolo di vita diretto, non altrimenti evitabile, in presenza di circostanze in base alle quali non si può tempestivamente procurarsi il consenso della gestante.